



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di Porto di Gallipoli

(Lungomare Marconi n° 1 - Tel. 0833/266862 Fax. 0833/264023 – cpgallipoli@mit.gov.it; gallipoli@pec.mit.gov.it)

ORDINANZA

DISPOSIZIONI PER LE UNITA' CHE EFFETTUANO IL SERVIZIO DI TRASPORTO PASSEGGERI NEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI GALLIPOLI

Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Gallipoli,

- VISTA** la Direttiva 2017/2109/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 98/41/CE del Consiglio, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità;
- VISTA** la Direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri;
- VISTO** il Decreto legislativo 11 maggio 2020, n. 38, di attuazione della direttiva (UE) 2017/2109 del 15 novembre 2017;
- VISTO** il Decreto dirigenziale n. 1366 del 28 settembre 2022, recante le modalità tecniche e operative di trasmissione dei dati di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 11 maggio 2020, n. 38, così come modificato dai Decreti dirigenziali nn. 2037 del 22 dicembre 2022 e 1980 del 18 dicembre 2023;
- VISTO** il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27 aprile 2017 recante gli *"Adempimenti di arrivo e partenza delle unità addette ai servizi locali, alla pesca professionale, alla acquacoltura, alla navigazione da diporto o di uso privato o in conto proprio, nonché delle unità adibite a servizi particolari"*;
- VISTA** la Circolare Titolo Sicurezza della Navigazione – Serie Generale n.170/2023 emessa dal Reparto VI del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera in data 19.12.2023, recante le istruzioni operative per l'uniforme applicazione della normativa nazionale in materia di registrazione delle persone a bordo delle navi da trasporto passeggeri;
- VISTA** la propria precedente Ordinanza n.83/2016 del 08.08.2016, recante le disposizioni per le unità da trasporto passeggeri che effettuano il servizio nelle acque ricomprese nel Circondario marittimo di Gallipoli;
- VISTA** la propria Ordinanza n.29/2019 del 10.04.2019 sulle tabelle minime di armamento per le navi da trasporto passeggeri di stazza inferiore alle 25 TSL che effettuano navigazione speciale in acque tranquille;

- VISTA** la propria Ordinanza n.16/2021 del 16.03.2021 che ha esteso i limiti operativi delle acque tranquille per la navigazione effettuata nel Circondario marittimo di Gallipoli;
- VISTA** la propria Ordinanza n.20/2022 in data 21.02.2022 sull'avvio per il porto di Gallipoli del sistema NMSW-PMIS "NATIONAL MARITIME SINGLE WINDOW – PORT MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM", relativo all'espletamento delle formalità di arrivo e partenza delle navi in via telematica;
- RITENUTO** necessario garantire che sia rispettato il numero massimo di passeggeri imbarcabili sulle unità da trasporto passeggeri, che le informazioni afferenti alle persone a bordo siano prontamente disponibili in caso di emergenza, disciplinando al contempo le modalità di comunicazione delle persone a bordo delle unità che effettuano servizio di trasporto passeggeri nel Circondario Marittimo di Gallipoli;
- VISTI** gli articoli 16, 17, 62, 81 e 179 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione,

ORDINA

Articolo 1

Definizioni

- a) **Circondario marittimo di Gallipoli:** la giurisdizione litoranea dell'Ufficio Circondariale marittimo di Gallipoli è compresa tra la località "Punta Prosciutto" del Comune di Porto Cesareo e il tratto costiero di "Marina di Marittima" del Comune di Diso, estremi inclusi;
- b) **Persone:** numero totale di persone a bordo, incluso il comandante, i membri di equipaggio, i passeggeri e le altre persone a qualsiasi titolo presenti a bordo della nave;
- c) **Arrivo della nave:** l'ora locale (*Actual time of arrival - ATA*) in cui la nave completa le operazioni di ormeggio;
- d) **Partenza della nave:** l'ora locale (*Actual time of departure - ATD*) in cui la nave, cessate le operazioni commerciali, si muove dall'accosto o dal punto di fonda per dirigersi verso altro porto, anche intermedio;
- e) **Punto di approdo:** qualsiasi scalo, anche intermedio, ove è possibile sbarcare e/o imbarcare persone;
- f) **Titolo di viaggio:** carta d'imbarco ovvero biglietto emesso dalla Società per la tratta, eventualmente emesso anche a titolo gratuito o promozionale;
- g) **Sistema di registrazione passeggeri:** un sistema ricompreso tra quelli previsti dagli artt. 4-5 del D.Lgs. n.38/2020 e artt. 7-8 del Decreto Dirigenziale 28 settembre 2022 e ss.mm.ii.;
- h) **Addetto alla registrazione dei passeggeri:** soggetto designato dalla Società con proprio formale atto di nomina, redatto utilizzando il modello in allegato 1 al Decreto Dirigenziale n.1366 del 28 settembre 2022, che deve essere controfirmato dall'interessato per assunzione di responsabilità.
- i) **Codice ISM:** il codice internazionale di gestione della sicurezza delle operazioni delle navi e per la prevenzione dell'inquinamento, adottato dall'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) con la Risoluzione A.741 (18) del 4 novembre 1993, come emendato;

- j) **Società:** l'Armatore della nave da passeggeri o qualsiasi altra persona fisica o giuridica, quali il gestore o il noleggiatore a scafo nudo, che abbiano assunto dall'Armatore la responsabilità dell'esercizio della nave;
- k) **Nave passeggeri:** qualsiasi unità ad uso commerciale che trasporti più di dodici passeggeri;
- l) **Nave passeggeri in "abbonamento settimanale":** nave passeggeri in servizio locale che effettua nell'arco delle ventiquattro ore almeno un collegamento di andata e ritorno con località nazionali o estere distanti non oltre quaranta miglia dal porto base e che ivi effettua le formalità di arrivo e partenza almeno una volta alla settimana;
- m) **Navigazione nazionale costiera:** una navigazione che si svolge tra porti dello Stato nel corso della quale una nave non si allontani più di 20 miglia dalla costa (cfr. D.P.R. 435/91, art. 1, comma 39);
- n) **Navigazione speciale "in acque tranquille":** navigazione effettuata, ai fini del trasporto passeggeri, nel rispetto dei seguenti limiti operativi: periodo temporale dal 1° aprile al 31 ottobre; ore diurne; visibilità buona; un miglio dalla costa entro i limiti del Circondario Marittimo di Gallipoli; - vento non superiore a forza 2 - brezza leggera (velocità 4/6 nodi - art. 255 Reg. Sic.); - mare 2 - poco mosso (altezza media onde 0,10/0,50 metri - art. 255 Reg. Sic.);
- o) **Viaggio internazionale:** un viaggio per mare dal porto di uno Stato membro a un porto situato al di fuori di quello Stato o viceversa;
- p) **Viaggio nazionale:** un viaggio effettuato in tratti di mare da e verso lo stesso porto di uno Stato membro, o da un porto a un altro porto di tale Stato membro;
- q) **Viaggio costiero:** una navigazione in cui le unità/navi sono impiegate in viaggi durante i quali le stesse non superino la distanza di 20 (venti) miglia da porto a porto;
- r) **Viaggi alturieri:** una navigazione in cui le unità/navi sono impiegate in viaggi durante i quali superino la distanza di 20 (venti) miglia da porto a porto.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. La presente Ordinanza si applica a tutte le navi da passeggeri come definite al precedente articolo 1, lettere k) e l), che espletano un servizio di trasporto passeggeri a scopo commerciale nell'ambito del Circondario marittimo di Gallipoli.
2. La presente Ordinanza non si applica alle:
 - a. navi militari e da trasporto truppe;
 - b. unità da diporto e unità da diporto veloci;
 - c. unità che operano esclusivamente nelle aree portuali o nelle acque navigabili interne.

Articolo 3

Rilascio del "nulla/osta" all'accosto/attivazione servizio trasporto passeggeri

1. Ai fini della preliminare valutazione del "quadro orari" predisposto dalle Società che intendano

effettuare attività di trasporto di passeggeri nell'ambito del Circondario marittimo di Gallipoli, dovrà essere prodotta annualmente, con congruo anticipo rispetto all'inizio del servizio trasporto passeggeri, specifica istanza di "nulla osta" / "comunicazione "porto base" come da **allegato 1** ai Comandi di porto interessati dal predetto servizio.

2. Alla predetta richiesta di "nulla osta" dovrà essere allegato il preventivo assenso/autorizzazione da parte dell'Ente gestore dell'area demaniale marittima presso la quale si intende effettuare l'accosto, in caso di area pubblica, ovvero del concessionario, laddove i tratti di banchina/punti di ormeggio interessati risultino assentiti in concessione.
3. A tal fine, sarà precipua responsabilità dell'Ente gestore (in caso di area pubblica), ovvero del concessionario (in caso di area assentita in concessione demaniale marittima) e della Società armatrice dell'unità, accertare la compatibilità del punto di attracco con l'unità che si intende ormeggiare sotto il profilo tecnico – nautico, ingegneristico e demaniale.
4. È fatto obbligo di attenersi alle prescrizioni particolari eventualmente indicate nel "nulla osta" rilasciati dalle Autorità marittime dei porti di approdo delle unità.

Articolo 4

Addetto alla registrazione dei passeggeri

1. Per dichiarare le informazioni previste dagli artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 38/2020, tutte le Società che gestiscono navi da passeggeri dovranno designare almeno un addetto alla registrazione di passeggeri con formale atto di nomina, redatto utilizzando il modulo in Allegato 1 al Decreto Dirigenziale n.1366 del 28 settembre 2022.
2. L'addetto alla registrazione passeggeri può, a sua volta, per l'espletamento delle attività di inserimento delle informazioni sui passeggeri, delegare il Raccomandatario o il Comandante della nave con formale atto di nomina redatto utilizzando il modulo in Allegato 2 al Decreto Dirigenziale n.1366 del 28 settembre 2022.
3. Le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 devono essere inviate dalle Società all'indirizzo PEC della Capitaneria di Porto di Gallipoli cp-gallipoli@pec.mit.gov.it
4. Fino all'aggiornamento del sistema NMSW/PMIS, l'addetto alla registrazione dei passeggeri deve avvalersi delle figure del Comandante della nave e del Raccomandatario marittimo per l'inserimento del numero dei passeggeri sulla predetta interfaccia unica, fermo restando che la responsabilità delle predette operazioni rimane in capo all'addetto alla registrazione passeggeri.
5. Le navi passeggeri che effettuano viaggi costieri, ivi comprese le unità da trasporto passeggeri in abbonamento settimanale, abilitate alla navigazione speciale in "acque tranquille", sono tenute ad effettuare esclusivamente il conteggio e la comunicazione delle persone a bordo e non anche la registrazione delle relative informazioni.

Articolo 5

Conteggio del numero delle persone a bordo

1. Come previsto dall'art. 4 comma 1 del D.Lgs. n.38/2020, il conteggio delle persone a bordo di tutte le navi da passeggeri in uscita dai porti e/o punti di approdo ricompresi nel Circondario marittimo di Gallipoli è effettuato **prima della partenza** e deve ricomprendere i tutti i soggetti che, a prescindere dal titolo a dall'incarico, si trovano a bordo.
2. Le attività di conteggio sono effettuate attuando adeguate procedure che prevedano quanto di seguito indicato:

- a) predisporre un sistema di emissione del titolo di viaggio/carta di imbarco che non permetta il rilascio di ulteriore bigliettazione al raggiungimento del numero massimo di trasportabilità per singola unità esercita; qualora la tipicità delle corse ovvero la particolare organizzazione delle strutture portuali non consenta di legare il titolo emesso alla corsa da effettuare (es: bigliettazione unicamente cartacea ed effettuabile presso più sportelli, alta frequenza di corse su tratte brevi, ecc.) la Società deve predisporre, comunque, una adeguata procedura affinché sia evitato l'imbarco di persone oltre i limiti della certificazione dell'unità;
 - b) identificare, con apposita segnaletica a bordo dell'unità, i punti di imbarco/sbarco dei passeggeri;
 - c) assicurare, presso ciascun punto di imbarco/sbarco, la presenza di personale munito di ausili adeguati al conteggio delle persone;
 - d) impedire l'accesso all'unità da punti di imbarco diversi da quelli identificati e non presidiati;
 - e) effettuare, all'atto dell'imbarco ed a quello dello sbarco, da porto di partenza e da quelli di transito il conteggio di ogni singola persona, presso ciascun punto di approdo, avendo cura di accettare e determinare, prima della partenza, il numero effettivo delle persone presenti a bordo tenendo conto di quelle imbarcate e/o sbarcate e di quelle in transito;
 - f) vietare l'imbarco di qualsiasi persona, al di fuori dell'equipaggio, sprovvista di titolo di viaggio;
 - g) organizzare e regolare, congiuntamente al Comando di bordo, in maniera ordinata l'afflusso ed il deflusso dei passeggeri verso e dai punti di imbarco/sbarco previsti (anche con l'ausilio eventuale di personale a terra che effettui le operazioni di "instradamento"), onde evitare eventuali possibili incidenti/sinistri durante tale tipologia di operazioni.
3. Il Comandante si assicura che il numero delle persone a bordo non ecceda il limite previsto dalla certificazione di sicurezza dell'unità e che i mezzi collettivi ed individuali di salvataggio siano in efficienza ed in numero sufficiente per tutti gli imbarcati.

Articolo 6

Modalità di comunicazione del numero delle persone a bordo

- 1. Ai sensi dell'4 comma 2 del D.Lgs. n. 38/2020, per tutte le navi passeggeri, il numero delle persone a bordo è comunicato, prima della partenza, dal personale di bordo al comandante e dichiarato a cura dell'addetto alla registrazione passeggeri, ovvero dal comandante della nave o dal raccomandatario marittimo, qualora delegati nelle forme e nei modi di cui all'art. 4, mediante l'inserimento del numero totale delle persone a bordo sul sistema NMSW-PMIS, utilizzando gli *account* del "raccomandatario" o del "comandante nave" e nelle more dell'introduzione del nuovo profilo di "addetto alla registrazione dei passeggeri".
- 2. In caso di malfunzionamento, temporanea indisponibilità o mancata implementazione del sistema NMSW-PMIS per taluno dei porti ricompresi nel Circondario marittimo di Gallipoli, nonché qualora la nave da passeggeri abbia un'esenzione ai sensi dell'art. 7 comma 2 del D.Lgs. n.38/2020, il numero delle persone a bordo deve essere trasmesso prima della partenza dal Comandante della nave mediante l'inserimento del numero nel sistema AIS, ovvero, qualora questo non sia installato, tramite comunicazione via VHF alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Gallipoli.
- 3. **Per quanto riguarda le Società armatrici di navi da trasporto passeggeri che effettuano la navigazione in acque tranquille nell'ambito del Circondario marittimo di Gallipoli ed in servizio di "abbonamento settimanale"** ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera a) Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27 aprile 2017, queste assicurano che il numero delle persone a bordo venga comunicato prima della partenza come sotto meglio indicato:

- a. **Comunicazione da effettuarsi prima di ogni uscita giornaliera:** a cura del Comandante, mediante inserimento dei dati sul sistema AIS di bordo, ovvero, qualora non installato, tramite comunicazione VHF o via messaggio *whatsapp* (0833/262546) alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Gallipoli, che provvederà ad annotare la precitata comunicazione sul proprio brogliaccio;
- b. **Comunicazione da effettuarsi entro il termine previsto dall'abbonamento:** settimanalmente, a cura del Raccomandatario o della Società armatrice, mediante l'aggiornamento, in forma cumulativa, del campo numero passeggeri sul sistema NMSW-PMIS.

Articolo 7

Registrazione delle informazioni sulle persone a bordo per navi che effettuano viaggi alturieri

1. Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 38/2020, sulle navi da passeggeri in partenza da porti nazionali che effettuano viaggi la cui distanza dal porto di partenza a quello di scalo successivo supera venti miglia, sono registrate le seguenti informazioni:
 - a) cognome, nome, genere, nazionalità, data di nascita delle persone a bordo;
 - b) cure e assistenza speciali che possono essere necessarie in caso di emergenza, se richiesto dal passeggero;
 - c) un numero di contatto in caso di emergenza, se richiesto dal passeggero.
2. Le suddette informazioni sono comunicate dai soggetti di cui all'art. 6 commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 38/2020, i quali, nelle more dell'installazione delle modifiche evolutive sul sistema NMSW-PMIS, inviano il *template excel* appositamente predisposto e pubblicato sul sito istituzionale delle Capitaneria di Porto - Guardia Costiera al link <https://www.guardiacostiera.gov.it/portale/documents/d/guest/tempalte-pob-pax-detail> **entro 15 minuti dalla partenza della nave** ai sottotati indirizzi:
 - cp-gallipoli@pec.mit.gov.it – indirizzo PEC della Capitaneria di Porto di Gallipoli;
 - so.cpgallipoli@mit.gov.it – indirizzo mail della Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Gallipoli.
3. La comunicazione delle informazioni di cui al presente articolo non esime i soggetti di cui al comma precedente dalla presentazione dei formulari “lista equipaggio” (IMO FAL 5) e “lista passeggeri” (IMO FAL 6) sul sistema NMSW-PMIS.

Articolo 8

Deroghe e esenzioni

1. Il rilascio di eventuali esenzioni e/o deroghe relative agli obblighi di comunicazione delle persone a bordo delle navi passeggeri, è disciplinato dalle disposizioni di cui all'art. 7 commi 2 e 3 del D.Lgs. n.38/2020, da intendersi integralmente richiamate.

Articolo 9

Disposizioni finali e sanzionatorie

1. La presente Ordinanza entra in vigore dal 01.08.2025, ad eccezione dell'art. 3 che entra in vigore a partire dal 01.01.2026 e per il quale, sono per l'anno in corso, si intendono valide le richieste di Nulla osta già presentate ai sensi della precedente Ordinanza n. 83/2016 citata in premessa. Con l'entrata in vigore della presente Ordinanza, l'Ordinanza n. 83/2016 è da intendersi abrogata.
2. La presente Ordinanza non esime le società armatrici delle unità/navi di trasporto passeggeri dall'acquisire, preventivamente all'avvio dell'attività medesima, ogni altro ulteriore provvedimento

e/o autorizzazione da richiedere ed ottenere dagli Enti/Organismi cui le vigenti disposizioni normative e regolamentari demandino specifiche competenze nelle materie direttamente e/o indirettamente coinvolte dalle attività oggetto della presente regolamentazione.

3. Per motivi connessi alla sicurezza portuale e della navigazione, per valutazioni di carattere tecnico – operativo ovvero di condizioni meteo – marine particolarmente sfavorevoli nonché diverse situazioni di emergenza e/o straordinarie, l'Autorità marittima si riserva la facoltà di derogare, anche temporaneamente, alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
4. Ai contravventori alla presente ordinanza si applicano autonomamente o in eventuale concorso tra loro o con altre fattispecie, salvo che il fatto non costituisca diverso o più grave illecito, le seguenti sanzioni:
 - Art. 11 del D.Lgs. n.38/2020 per le fattispecie già previste dal predetto decreto;
 - artt. 1174 e/o 1231 del Codice della Navigazione, per le restanti fattispecie previste dalla presente ordinanza.
5. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare le disposizioni contenute nella presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo di questo Ufficio e l'inclusione nella pagina "Ordinanze" del sito Istituzionale delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera <https://www.guardiacostiera.gov.it/portale/home>

Gallipoli, lì (documento dotato di marcatura temporale)

*IL COMANDANTE
C.V. (CP) Francesco PERROTTI*

Al Comandante della Capitaneria di porto di Gallipoli

Oppure

Al Comandante dell'Ufficio Locale marittimo di _____

Marca da bollo

Argomento: richiesta rilascio “nulla/osta” all'accosto/attivazione servizio trasporto passeggeri per l'anno _____. Comunicazione “Porto base” (eventuale) –

Il sottoscritto _____ nato a _____ (____) il ____/____/____, residente a _____ (____) in via _____ nr. ____ tel. _____

In qualità di armatore/legale rappresentante della Soc. _____ (CF/PI _____) con sede alla Via _____ del Comune di _____ (____),

CHIEDE

A codesto Ufficio il rilascio del “nulla osta” all'accosto presso il pontile/banchina denominata _____ sita nel porto di _____ per il periodo _____ per l'attivazione del servizio di trasporto passeggeri come da allegato programma orario.

A tal fine dichiara di:

- essere titolare di concessione demaniale marittima in corso di validità rilasciata dal Comune di _____, per il mantenimento di _____ (pontile/banchina);
- essere in possesso di autorizzazione/nulla osta rilasciata dall'Ente Gestore / Concessionario dell'area demaniale marittima ove intende ormeggiare per la corrente stagione estiva (allegata);
- voler svolgere nel periodo _____ il seguente servizio di trasporto passeggeri, secondo la linea sotto indicata:

(nome linea _____)

- porto di partenza _____;
- scalo intermedio (se previsto) _____;
- porto arrivo _____;
- unità impiegata “_____” – matricola: _____

(nome linea _____)

- porto di partenza _____;
- scalo intermedio (se previsto) _____;
- porto arrivo _____;
- unità impiegata “_____” – matricola: _____

(nome linea _____)

- porto di partenza _____;
- scalo intermedio (se previsto) _____;
- porto arrivo _____;
- unità impiegata “_____” – matricola: _____

Ai sensi del D.M. 09.06.1992 dichiara di eleggere quale “porto base” il porto di _____, con richiesta di svolgere le pratiche di arrivo/partenza in abbonamento a cadenza settimanale presso il predetto porto.

Il referente a terra della società, per ogni eventuale comunicazione/richiesta, è il/la Sig./Sig.ra _____ prontamente reperibile all'utenza telefonica nr. _____.

_____, li ____/____/____

IL RICHIEDENTE